

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. COSTITUZIONE

1. È costituita in Lazise (VR) , Piazza Vittorio Emanuele II n° 21 presso la sala associazioni “l'Associazione San Martino In Calle”.

2. SEDE

1. L'Associazione ha sede in Lazise (VR) , presso la sala associazioni.
2. Lo spostamento della sede nell'ambito del Comune di Lazise (VR) non comporta modificazione del presente statuto.

3. OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza con particolare attenzione alle attività presenti nella comunità di Lazise: la scuola materna, le persone bisognose del luogo, la casa di riposo ed altre realtà a carattere sociale, che si trovino in particolari difficoltà economiche, anche site al di fuori del territorio nazionale.
2. L'Associazione non può svolgere attività da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

4. PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti delle quote sociali.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione ;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

L'Associazione potrà, inoltre, per il raggiungimento dello scopo esperire ogni iniziativa:

- di tipo ricreativo quale l'organizzazione di giochi a premi e non, di manifestazioni paesane, sagre, serate danzanti, chioschi gastronomici, ecc...;
- di tipo culturale quale l'organizzazione di rappresentazioni teatrali, di cineforum, di mostre fotografiche, etnografiche e simili, ecc...;
- di tipo sportivo, promuovendo iniziative quali giochi, tornei e gare in ogni settore e campo degli sport dilettantistici, senza nessuna esclusione.

Nel favorire tali iniziative, l'Associazione potrà concedere sovvenzioni, premi, ecc..., promuovendo raccolte di fondi per mezzo delle cennate varie manifestazioni.

4. Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e per la quota annuale.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dell'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondi di dotazione.

7. Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

5. FONDATORI, SOCI E BENEMERITI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono aderenti all'Associazione :

- i fondatori;
- i soci dell'Associazione;
- i benemeriti dell'Associazione;

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

5. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6. Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare importanza dal Consiglio direttivo.

7. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne lo statuto e i regolamenti.

8. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

9. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve comunicazione scritta della volontà di recesso.
10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio direttivo;
- il Consiglio direttivo;
- il Segretario del Consiglio direttivo;
- il Tesoriere.

1. ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione con i medesimi poteri di intervento e di voto.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
 - provvede alla nomina del Consiglio direttivo;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci o da almeno 1/3 del Consiglio Direttivo.
- 4. L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con qualsiasi numero degli intervenuti.
- 5. L'Assemblea viene convocata con avviso di almeno 15 (quindici) giorni nei modi rituali e previa affissione del relativo avviso presso la sede sociale.

2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio direttivo, inoltre, delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
3. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
4. Il Consiglio direttivo provvede alla nomina, tra i suoi membri a maggioranza, delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.
6. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti alla seduta convocata regolarmente.
7. Il Consiglio direttivo viene convocato con avviso di almeno 4 (quattro) giorni, con il mezzo più idoneo, anche verbalmente e con l'affissione nella bacheca dell'associazione. Ha comunque validità se è unanime.
8. In caso di dimissione di un organo sociale, il Consiglio direttivo a maggioranza può sostituirlo.

9. IL PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente deve convocare entro 3 giorni il Consiglio direttivo per ottenere la ratificare compiere l'atto di straordinaria amministrazione.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea, correlandoli di idonee relazioni.

10. IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

11. IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

12. LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

13. IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

14. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

15. SCIoglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato comprese le ONLUS

16. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione di questo statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Verona.

17. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonché alle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991 n° 266 (legge sul Volontariato) e dalla relativa legislazione regionale di attuazione.